



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 435/16//CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
GOEXPRESS S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 14 BIS DEL D.LGS.  
22 LUGLIO 1999, N. 261 S.M.I.**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 30 settembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*";

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTO l'atto di contestazione n. 12/16/DISP del 24 giugno 2016, e le risultanze istruttorie del 28 aprile 2016 al medesimo allegate, notificato alla Società in epigrafe in data 24 giugno 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

Nel corso dell'attività ispettiva presso gli uffici della società General Logistic System Italy S.p.A. (di seguito GLS Italy) è stato acquisito l'elenco degli operatori postali licenziatari del marchio GLS che operano sul territorio nazionale (56 imprese). Queste operano come licenziatari, ma risultano essere componenti di un unitario centro di organizzazione imprenditoriale per l'offerta al pubblico di servizi postali con il marchio GLS. Le suddette imprese, ai sensi del paragrafo n. 171 delle premesse alla delibera n. 129/15/CONS, partecipando al processo produttivo al fine di offrire servizi postali, laddove vogliono mantenere una posizione autonoma e indipendente sotto il profilo societario, così come avviene attraverso il contratto di affiliazione (franchising), devono munirsi di un autonomo titolo abilitativo. Le 56 imprese licenziatricie a loro volta impiegano altri operatori per svolgere alcune fasi del servizio postale indiscutibilmente riconducibile al marchio GLS e ciò anche nella percezione da parte della clientela. GLS Italy non è stata in grado di fornire le generalità dei predetti operatori; per tale motivo la Direzione in data 12 gennaio 2016, allo scopo di acquisire tali informazioni, si è rivolta alle 56 imprese licenziatricie di GLS Italy chiedendo a ciascuna di esse l'elenco delle imprese, le quali come mandatarie o in virtù di altro contratto partecipavano alla loro attività. Soltanto la società GOEXPRESS S.r.l., titolare dell'autorizzazione generale n. 1713/2007, (di seguito denominata la Società), non ha inteso fornire alcuna risposta sia entro il termine previsto dalla prima richiesta, sia entro il termine previsto dalla comunicazione di sollecito del 17 marzo 2016.

La Direzione ha anche proceduto ad effettuare la visura camerale dell'operatore in epigrafe, dal quale risultava lo stato di attività della Società. Ha pertanto avviato un procedimento sanzionatorio, nell'ambito del quale è stata contestata all'operatore postale in epigrafe la violazione dell'art. 14 bis d. lgs. 261/1999 s.m.i. per la mancata comunicazione delle informazioni richieste dall'Autorità (atto di contestazione n. 12/16/DSP).

### **2. Deduzioni difensive**

L'operatore postale Goexpress S.r.l., con sede in Ronchi dei Legionari (GO) in via Antonio Tambarin n. 12, ha comunicato in data 1 luglio 2016 di aver avuto contezza di non aver risposto alle richieste dell'Autorità soltanto a seguito del suddetto atto di contestazione n.12/16/DSP, in quanto la Società è una piccola impresa e l'impiegato addetto alla amministrazione è in malattia dallo scorso febbraio, rendendo difficoltosi gli adempimenti amministrativi connessi all'esercizio dell'attività di impresa.

### **3. Risultanze istruttorie**

L'operatore Goexpress S.r.l. risulta a seguito di visura camerale una piccola società con un non rilevante capitale sociale, che impiega solo 5 addetti. Nella memoria ha riferito che la mancata risposta alle richieste della Direzione del 12 gennaio 2016 e

del 17 marzo 2016 era dovuta all'assenza prolungata di un dipendente, che ha provocato disorganizzazioni amministrative.

#### **4. Valutazioni dell'Autorità**

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato il mancato adempimento (mancata risposta a richieste dell'Autorità), alla luce del quale la violazione contestata è da considerarsi sussistente alla data del 24 giugno 2016, data di notifica mediante PEC della contestazione.

Nel merito, non può escludersi quindi la responsabilità della Società per la mancata comunicazione delle informazioni richieste dall'Autorità con la nota del 12 gennaio 2016, sollecitata il 17 marzo 2016, da parte della Goexpress S.r.l., integrando così la violazione dell'art. 14-bis del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 7-bis del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

CONSIDERATO che risultano decorsi invano i termini prescritti previsti per l'oblazione dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

##### **A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito realizzato riguarda un obbligo inerente ai soggetti autorizzati che tuttavia non produce effetti negativi diretti sull'utenza né l'illecito realizzato può determinare effetti significativi sul mercato.

##### **B. Opera svolta dall'agente**

Si deve rilevare che l'operatore in epigrafe è intervenuto nel corso del procedimento, ma non risulta aver comunicato quanto richiesto dall'Autorità *illo tempore*.

##### **C. Personalità dell'agente**

All'operatore in epigrafe non sono state irrogate In precedenza, sanzioni da questa Autorità. Va tenuto conto che stante la visura camerale, l'operatore Goexpress S.r.l. ha dimensioni ridotte, che vi operano presumibilmente solo i soci, gli amministratori e cinque dipendenti e, conseguentemente, si ritiene che non sia dotato di un'organizzazione interna di controllo idoneo a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

##### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si deve considerare che l'operatore in epigrafe, società di capitale, è una PMI (piccola e media impresa) con una non rilevante entità del capitale sociale.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad € 1.000,00 (mille/00) per la mancata comunicazione all'Autorità di quanto richiesto ritenendola sufficientemente afflittiva, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

che la società Goexpress S.r.l., con sede in Ronchi dei Legionari (GO) in via Antonio Tambarin n. 12, ha violato l'art. 14 bis del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 s.m.i., condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 7 bis, del medesimo decreto per la mancata comunicazione delle informazioni richieste dall'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Goexpress S.r.l., in Ronchi dei Legionari (GO) in via Antonio Tambarin n. 12, di pagare la somma di € 1.000,00 (mille/00) quale sanzione amministrativa;

### **INGIUNGE**

alla società Goexpress S.r.l., con sede in Ronchi dei Legionari (GO) in via Antonio Tambarin n. 12, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando l'IBAN IT5400100003245348010237900, inserendo nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 435/16/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 435/16/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 30 settembre 2016

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Preto

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi